REGOLAMENTO (CEE) N. 3139/87 DELLA COMMISSIONE

del 21 ottobre 1987

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili agli alchidi ed altri poliesteri, della sottovoce 39.01 C III ex a) della tariffa doganale comune, originari dell'India beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3924/86 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3924/86 del Consiglio, del 16 dicembre 1986, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1987 a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo (1), in particolare l'articolo 15,

considerando che, ai sensi degli articoli 1 e 12 del regolamento (CEE) n. 3924/86, è concessa la sospensione dei dazi doganali a ciascuno dei paesi e territori che figurano nell'allegato III, diversi da quelli indicati nella colonna 4 dell'allegato I, nel quadro dei massimali tariffari preferenziali fissati nella colonna 9 del suddetto allegato I ; che, ai sensi dell'articolo 13 del suddetto regolamento, non appena i massimali individuali in questione sono raggiunti a livello comunitario, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata ad ogni momento all'importazione dei prodotti in questione originari di ciascuno dei paesi e territori considerati ;

considerando che, per gli alchidi ed altri poliesteri della sottovoce 39.01 C III ex a) della tariffa doganale comune, il massimale individuale è fissato a 2 100 000 ECU ; che in data 14 ottobre 1987 le importazioni nella Comunità dei suddetti prodotti originari dell'India hanno raggiunto per imputazione il massimale in questione ;

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei confronti dell'India,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

A decorrere dal 25 ottobre 1987 la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 3924/86, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari dell'India :

Numero d'ordine	Numero della tariffa doganale comune e codice Nimexe	Designazione delle merci
10.0452	39.01 C III ex a) (39.01-49)	Alchidi ed altri poliesteri nelle forme previste dalla nota 3 d) del capitolo 39, ad esclusione di lastre e foglie, ondulati

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 ottobre 1987.

Per la Commissione
COCKFIELD
Vicepresidente

(1) GU n. L 373 del 31. 12. 1986, pag. 1.